



# CITTA' di VALENZA

## Polizia Locale

Ordinanza n. 137

Divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni del 31 Dicembre e del 1° gennaio di ogni anno.

### IL SINDACO

**VISTO** che durante il periodo delle festività di fine anno/capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, anche se di libera vendita;

**VERIFICATO** che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini ed il benessere degli animali, per l'uso di tali artifici fatto senza l'adozione delle precauzioni minime, necessarie per evitare pericoli e danni per le persone, cose e animali;

**CONSIDERATO** che occorre dunque per la salvaguardia della pubblica incolumità, un provvedimento che vieti in modo permanente nei giorni del 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno, qualunque tipo di sparo in luogo pubblico o privato, di qualsivoglia tipo fuoco pirotecnico anche se di libera vendita;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art.54;

**VISTI** gli artt. 674 e 703 del Codice Penale;

**VISTA** la Legge n. 689/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### ORDINA

Che in tutto il territorio comunale sia vietato in modo assoluto sia in luogo pubblico che privato, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed ogni altro artificio pirotecnico, anche se di libera vendita, nei giorni 31 Dicembre e 1 gennaio di ogni anno;

### AVVERTE

Che l'inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale e dalla legislazione statale vigente, con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

Il pagamento dell'importo delle sanzioni, dovrà essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dalla data di notificazione della stessa e potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità: allo sportello degli uffici di questo Comando, oppure tramite versamento sul conto corrente postale n. 12998159 intestato a "Comune di Valenza Corpo Vigili Urbani";

## DEMANDA

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alle Forze di Polizia e a chiunque spetti, l'esecuzione della presente ordinanza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza;

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Valenza, al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla Legge;

## DISPONE

La trasmissione di copia della presente Ordinanza meglio indicata in preambolo a:

- Arma Carabinieri Stazione di Valenza;
- Polizia di Stato distaccamento Polizia Stradale di Valenza;
- Guardia di Finanza Compagnia di Valenza;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locali;

L'abolizione dell'Ordinanza Sindacale n. 101 dell'11/12/2011 e di ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. n. 1034 del 06/12/1971, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio;
- oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 24 DICEMBRE 2015

IL SINDACO

Gianuca Barbero

